

BGer 1A.46/2004 vom 4. November 2005

Bundesgericht, 2005-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1A.46_2004

FR: TF 1A.46/2004 du 4 novembre 2005

IT: TF 1A.46/2004 del 4 novembre 2005

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 352 consid. 1 e rinvii).

E. 1.2

Nella fattispecie è impugnata tempestivamente una decisione di ultima istanza cantonale, che conferma in sostanza il diniego dell'approvazione di una variante del piano regolatore comunale. Formalmente si tratta di una decisione concernente un piano di utilizzazione ai sensi dell'art. 14 segg. LPT, soggetta quindi di principio al ricorso di diritto pubblico secondo l' art. 34 cpv. 3 LPT . Oggetto del litigio è tuttavia la questione del coordinamento tra la procedura pianificatoria e quella del dissodamento, disciplinata dall'art. 12 della legge federale sulle foreste, del 4 ottobre 1991 (LFo; RS 921.0) e sulla quale la Corte cantonale ha essenzialmente fondato il proprio giudizio. Basata sul diritto federale direttamente applicabile, la sentenza impugnata può quindi essere censurata in questa sede con un ricorso di diritto amministrativo (art. 97 segg. OG in relazione con l' art. 5 PA). Nell'ambito di questo rimedio può essere fatta valere, oltre alla violazione del diritto federale compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), anche la violazione di diritti costituzionali dei cittadini (DTF 130 I 312 consid. 1.2, 129 II 183 consid. 3.4 e rinvii). In concreto, le censure di pretesa violazione di diritti costituzionali invocate dalla ricorrente possono, se del caso, essere esaminate nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, sicché il ricorso di diritto pubblico si rivela inammissibile.

E. 1.3

La ricorrente, proprietaria del fondo interessato dal diniego dell'attribuzione alla zona artigianale-industriale, ha un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata ed è quindi legittimata a ricorrere (art. 103 lett. a OG).

E. 2.1

La ricorrente sostiene che la Corte cantonale avrebbe a torto applicato alla fattispecie l' art. 9 del regolamento della legge cantonale sulle foreste, del 22 ottobre 2002 (RLCFo), che disciplina le modalità di coordinamento delle procedure per l'inclusione di un'area boschiva in una zona di utilizzazione. Adduce che tale norma è entrata in vigore solo il 1° gennaio 2003, quando le procedure da coordinare erano già state avviate, e non sarebbe quindi in concreto applicabile. La ricorrente sostiene poi che al momento dell'adozione della variante di piano regolatore, perlomeno dal profilo materiale, l'autorità cantonale si era già espressa sulla questione del dissodamento, preavvisando favorevolmente la relativa istanza ad essa inoltrata, di modo che l' art. 12 LFo sarebbe stato rispettato.

E. 2.2

Secondo l' art. 12 LFo l'inclusione di foreste in una zona di utilizzazione è subordinata a un permesso di dissodamento. Come rettamente rilevato dalla Corte cantonale e riconosciuto dalla stessa ricorrente, questa disposizione è ossequiata quando l'autorità competente per la pianificazione territoriale disponga, prima della sua decisione, di una presa di posizione positiva vincolante dell'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione al dissodamento (DTF 122 II 81 consid. 6d/ee, pag. 91 segg.). Tale presa di posizione deve fondarsi su un accertamento completo della fattispecie e su una ponderazione globale degli interessi in discussione (cfr. sentenza 1A.115/2003 del 23 febbraio 2004, consid. 4.1 e rinvii).

E. 2.3

Il TPT ha rilevato che relativamente al fondo part. xxx era stata presentata il 15 giugno 1999 alla Sezione forestale cantonale, per il tramite dell'Ufficio forestale di circondario, una domanda di dissodamento al fine di potere utilizzare la particella a scopi industriali. L'istante aveva proposto quale provvedimento compensativo interventi ecologici volti alla valorizzazione naturalistica del comparto adiacente alle Bolle di Magadino. Detto Tribunale ha altresì accertato che la domanda di dissodamento era stata pubblicata dal 23 luglio al 7 agosto 1999 (cfr. FU 58/1999, del 23 luglio 1999, pag. 4994) e che nel periodo di pubblicazione non era stata inoltrata alcuna opposizione, ma che la procedura non aveva avuto un seguito. Questi accertamenti non sono manifestamente inesatti o incompleti, né sono stati eseguiti violando norme essenziali di procedura: essi sono anzi conformi agli atti e pertanto vincolanti per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 OG). In sostanza, i giudici cantonali hanno correttamente accertato l'assenza di una presa di posizione vincolante sul dissodamento da parte della competente autorità cantonale, fondata su una compiuta ponderazione degli interessi coinvolti e precedente la decisione sulla variante di piano regolatore. A ragione, e senza quindi incorrere in un eccesso di formalismo, il TPT ha pertanto ravvisato una violazione dell'obbligo di coordinamento sancito dall' art. 12 LFo .

Poiché il mancato coordinamento della procedura pianificatoria con quella forestale già di per sé costituisce una violazione del diritto federale e la questione del dissodamento non è l'oggetto del litigio in esame (cfr. consid. 3), non occorre esaminare secondo quali modalità concrete il coordinamento avrebbe dovuto essere attuato nella sede cantonale, in particolare se l'iter previsto dall'art. 9 RLCFo fosse quello pertinente.

E. 2.4

La ricorrente insiste sulla pretesa esistenza di un preavviso inequivocabile riguardo al dissodamento da parte del Consiglio di Stato e delle autorità forestali cantonali, adducendo l'esistenza di accordi tra le parti sulle misure ecologiche di compensazione. Richiama al proposito una serie di circostanze relative in particolare alla vendita della particella da parte dello Stato, all'ammontare del prezzo pagato e alla menzione nel registro fondiario di un divieto di rimboschimento del terreno dissodato. Le considerazioni espresse dalla ricorrente si riferiscono tuttavia alla possibile fiducia ch'essa avrebbe in buona fede potuto riporre in eventuali assicurazioni dello Stato riguardo alla possibilità di beneficiare del permesso di dissodamento e non concernono questa procedura di natura pianificatoria (cfr., sul principio della buona fede, DTF 129 II 361 consid. 7.1, 129 I 161 consid. 4.1 e rinvii). La circostanza che l'ottenimento del permesso di dissodare potesse apparire scontato per la ricorrente secondo il modo di agire dello Stato non è determinante in questa sede. Decisiva nella

fattispecie è infatti la mancanza di una presa di posizione vincolante positiva sul permesso di dissodamento precedente alla decisione pianificatoria, ciò che costituisce una violazione dell'obbligo di coordinamento delle procedure (art. 12 LFo). Senza violare il diritto di essere sentito della ricorrente, il TPT ha quindi implicitamente ritenuto superflui, ed ha di conseguenza rinunciato ad esperirli, ulteriori accertamenti riguardo agli accordi intercorsi tra la ricorrente e lo Stato in merito a una possibile utilizzazione non forestale del fondo. La garanzia del diritto di essere sentito non impedisce infatti all'autorità di procedere a un apprezzamento anticipato delle prove, se è convinta ch'esse non potrebbero condurla a modificare il suo giudizio (DTF 124 I 208 consid. 4a, 122 II 464 consid. 4a). Nelle esposte condizioni, l'assunzione di ulteriori prove non si giustifica pertanto nemmeno in questa sede (cfr. art. 113 in relazione con l' art. 95 OG ; DTF 123 II 248 consid. 2a).

E. 2.5

Il diritto di essere sentito della ricorrente nemmeno è stato violato per il fatto che non le sarebbe stata offerta la possibilità di esprimersi dinanzi al Consiglio di Stato sul ricorso degli opposenti contro l'inserimento del suo fondo nella zona artigianale-industriale. Come visto, il Governo ha negato l'approvazione alla variante pianificatoria in particolare a causa del mancato coordinamento della procedura di piano regolatore con quella di dissodamento. Ora, sulla questione, di natura prettamente giuridica, la ricorrente ha potuto ampiamente esprimersi e addurre le proprie argomentazioni dinanzi al TPT, che statuisce liberamente sull'applicazione del diritto (cfr. art. 38 della legge cantonale di applicazione della LPT, del 23 maggio 1990). La ricorrente non ha quindi subito alcun grave pregiudizio per avere potuto esprimersi solo dinanzi al TPT sull'applicazione, decisiva nella fattispecie, dell' art. 12 LFo . Un'eventuale violazione del suo diritto di essere sentito risulta pertanto essere stata sanata in quella sede (DTF 129 I 129 consid. 2.2.3, 126 I 68 consid. 2, 126 V 130 consid. 2b e rinvii).

E. 3.1

La ricorrente ritiene infine adempite le condizioni per essere posta al beneficio di un'autorizzazione di dissodamento secondo l' art. 5 LFo , sostenendo in particolare che la realizzazione sul fondo part. xxx di un posteggio per i suoi dipendenti, che lavorano nel vicino stabilimento industriale, risponderebbe al requisito dell'ubicazione vincolata.

E. 3.2

Nel giudizio impugnato, il TPT non ha esaminato tale quesito, rilevando che esulava dalla procedura di approvazione del piano regolatore. Ha inoltre ritenuto che la risoluzione governativa del 14 maggio 2002 non costituiva al proposito un valido diniego del permesso di disboscare, rinviando in sostanza la ricorrente alla specifica procedura di dissodamento. La decisione su questo punto è quindi incidentale e non crea un pregiudizio irreparabile per la ricorrente (cfr. art. 97 OG in relazione con gli art. 5 e 45 cpv. 1 PA), visto che non contiene indicazioni vincolanti per l'autorità chiamata a statuire sul dissodamento e semmai comporta unicamente un prolungamento della procedura (DTF 130 II 149 consid. 1.1, 127 II 132 consid. 2a e rinvii). Le censure relative all'adempimento delle condizioni per il dissodamento e all'eventuale tutela dell'affidamento riposto dalla ricorrente nel comportamento dello Stato, che potrebbe fondare la buona fede riguardo al rilascio di tale permesso, sono quindi premature in questa sede e non devono essere esaminate nel merito (art. 101 lett. a OG ; cfr. inoltre il precedente consid. 2.4).

E. 4

Ne segue che il ricorso di diritto pubblico deve essere dichiarato inammissibile, mentre il ricorso di diritto amministrativo deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si assegnano ripetibili agli opposenti, che non hanno fatto capo al patrocinio di un legale e non hanno presentato una risposta nel merito dei gravami.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.